

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE
ASSOCIATA
DEL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
NELL'AREA
METROPOLITANA FIORENTINA
(Lotto n. 1)**

Palazzo Medici Riccardi, li 10 Giugno 2005

Dui

L'anno 2005, il giorno dieci del mese di Giugno, in Firenze, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Firenze - Palazzo Medici Riccardi

TRA

la Provincia di Firenze, con sede in Via Cavour 1 - Firenze (c.f. 80016450480) nella persona di Alessandro Andrei nato a Firenzuola il 14/08/1956 in qualità di Dirigente della Direzione Trasporti e Motorizzazione Civile

E

Il Comune di Bagno a Ripoli, con sede in Piazza della Vittoria 1 - Bagno a Ripoli (P.IVA 01329130486) nella persona di Fabio Baldi nato a Greve in data 25/11/1959 Dirigente dell'Area 3;

Il Comune di Calenzano, con sede in Piazza Vittorio Veneto 2 - Cadenzano (P.IVA 01007550484) nella persona di Maria Pia Pelagatti nata a cadenzano il 15/11/1964 in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Piazza Dante 36 - Campi Bisenzio (c.f. .80016750483) nella persona di Marco Cherubini nato a Firenze il 21/07/1950 in qualità di Dirigente del 6° Settore " Servizi Tecnici e ambientali, traffico e trasporti;

Il Comune di Fiesole, con sede in Piazza Mino da Fiesole 26 - Fiesole (P.IVA 01252310485) nella persona di Mario Benvenuti nato a Fiesole in data 07/05/1944 in qualità di Responsabile del Dipartimento per l'Assetto e Gestione del Territorio;

Il Comune di Firenze, con sede in Piazza Signoria - Firenze (P.IVA 01307110484) nella persona di Eraldo Collini nato a Scarperia il 23/04/1950 in qualità di Direttore della Direzione Mobilità;

Il Comune di Impruneta, con sede in Piazza Buondelmonte 41 - Impruneta (P.IVA 00628510489) nella persona di Leonello Corsinovi nato a Firenze il 10/11/1053 in qualità di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio;

Il Comune di Lastra a Signa, con sede in Piazza del Comune 17 - Lastra a Signa (P.IVA 01158570489) nella persona di Leonardo Cappellini nato a Firenze in data 10/5/1969 in qualità di Vicesindaco;

Il Comune di Scandicci, con sede in Piazza della Resistenza 1 - Scandicci (P.IVA 00975370487) nella persona di Fabrizio Signorini nato a Firenze il 09/07/1952 in qualità di Assessore alla Mobilità e all'ambiente;

Il Comune di Sesto Fiorentino, con sede in Piazza Vittorio Veneto n° 1 - Sesto Fiorentino (c.f. 00420010480) nella persona di Maurizio Andorlini nato a Bagno a Ripoli (Fi) in data 17/07/1952 in qualità di Responsabile dei Servizi per la Mobilità;

Il Comune di Signa, con sede in Piazza della Repubblica 1 - Signa (P.IVA 01147380487) nella persona di Antonio Morelli nato a Caloveto (CS) in data 06/09/1957 in qualità di Assessore all'Ambiente, Trasporti, Protezione Civile e Sport;

Il Comune di Vaglia, con sede in Via Bolognese 52 - Vaglia (c.f. 00864490487) nella persona di Alessandro Campani nato a Firenze il 26/03/1951 Responsabile del II° Settore "Servizi alle imprese e alle persone";

[Handwritten signatures and initials]

[Vertical handwritten signatures and initials on the right margin]

Ami

PREMESSO E CONSIDERATO

che in data 12.3.2003 è stato firmato "L'accordo per lo svolgimento delle gare per servizi di T.P.L. nei lotti della Provincia di Firenze", e che per quanto concerne il lotto n° 1 hanno sottoscritto detto accordo i seguenti Comuni:

- Comune di Bagno a Ripoli
- Comune di Calenzano
- Comune di Campi Bisenzio
- Comune di Fiesole
- Comune di Firenze
- Comune di Impruneta
- Comune di Lastra a Signa
- Comune di Scandicci
- Comune di Sesto Fiorentino
- Comune di Signa
- Comune di Vaglia

che la L.R. 31.7.98 n. 42, modificata dalla L.R. 33/2003, all'art. 22, comma 1, prevede la possibilità di esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale (con riferimento, fra l'altro, all'attività di espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti, controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto), sulla base di apposite convenzioni che prevedano la costituzione di uffici comuni oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi;

che il suddetto "Accordo" contiene la definizione degli importi relativi ai servizi minimi ed aggiuntivi da assicurare per il periodo 2005-2009 e, all'art. 5, la Gestione Associata delle funzioni relative a:

1. controllo vigilanza e monitoraggio dei servizi;
2. programmazione servizi e politiche tariffarie;
3. ottimizzazione delle risorse impiegate;
4. gestione modifica di rete e mantenimento equilibrio economico;
5. criteri di compartecipazione degli Enti rispetto ai diversi livelli di interesse sui servizi effettuati durante il periodo di validità del contratto;

che, ai fini di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di T.P.L. del lotto n° 1 "Area Metropolitana", si rendeva necessario procedere alla delega alla Provincia delle conseguenti funzioni amministrative dei servizi di competenza del Comune di Firenze, e pertanto, fu approvato con Delibera C.C. n° 887/107, del 27.10.2003 lo schema di Convenzione tra il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze, convenzione stipulata in data 31.10.2003 Rep. n. 59702;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ami

che, ai fini di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di T.P.L. del lotto n° 1 "Area Metropolitana", si rendeva necessario procedere alla delega alla Provincia delle conseguenti funzioni amministrative dei servizi di competenza del Comune di Bagno a Ripoli, e pertanto, fu approvato con Delibera C.C. n° 124 del 27.10.2003 lo schema di Convenzione tra il Comune di Bagno a Ripoli e la Provincia di Firenze, convenzione stipulata in data 13.02.2004;



che, ai fini di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di T.P.L. del lotto n° 1 "Area Metropolitana", si rendeva necessario procedere alla delega alla Provincia delle conseguenti funzioni amministrative dei servizi di competenza del Comune di Fiesole, e pertanto, fu approvato con Delibera C.C. n° 92, del 27.10.2003 lo schema di Convenzione tra il Comune di Fiesole e la Provincia di Firenze, convenzione stipulata in data 20.02.2004;



che, ai fini di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di T.P.L. del lotto n° 1 "Area Metropolitana", si rendeva necessario procedere alla delega alla Provincia delle conseguenti funzioni amministrative dei servizi di competenza del Comune di Scandicci, e pertanto, fu approvato con Delibera C.C. n° 129 del 28.10.2003 lo schema di Convenzione tra il Comune di Scandicci e la Provincia di Firenze, convenzione stipulata in data 31.10.2003;



che dette Convenzioni prevedevano all'art. 1 "Oggetto": la delega all'Amministrazione Provinciale per la gestione delle funzioni amministrative necessarie:

1. all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza,
2. alla firma e successiva gestione, del rispetto degli accordi associativi e con le modalità definite nei successivi articoli della succitata Convenzione, del contratto di servizio con il gestore risultante aggiudicatario.






che l'art. 4 delle citate convenzioni ribadiva che "la gestione associata dei servizi di trasporto dell'Area Metropolitana sarà oggetto, sulla scorta dell'Accordo in premessa richiamato, di apposita convenzione ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 42/98, così come modificato, dalla L.R. n. 33/2003, da stipularsi con gli enti firmatari dell'Accordo stesso."

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il Contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione Provinciale e l'Azienda aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico del lotto 1 "Area Metropolitana", di cui alla gara bandita dall'Amministrazione Provinciale di Firenze, viene gestito relativamente ai servizi di interesse, in accordo con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia.

Detto Contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale, unito in allegato sotto la lettera A, costituirà parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 – Oggetto

La Gestione Associata di cui all'articolo precedente riguarda:

- a. la collaborazione alle attività di programmazione del servizio di T.P.L. ed alle relative politiche tariffarie, così come previsto dall'accordo del 12.3.2003;
- b. le modifiche di servizio, temporanee sostanziali o definitive, sulla rete urbana di competenza dei singoli comuni firmatari la Convenzione, causate sia da eventi pianificati o imprevedibili, sia da atti di programmazione della rete di servizio;
- c. ogni altro provvedimento che produca effetti sull'equilibrio economico del contratto di servizio ovvero che possa determinare modifiche al contratto stesso;
- d. monitoraggio della regolarità del servizio;
- e. coordinamento dell'attività di controllo sulla qualità del servizio.

Art. 3 – Commissione

Si costituisce una commissione denominata "per la gestione associata" di cui faranno parte i responsabili designati dalle rispettive amministrazioni. Il responsabile designato diviene l'unico referente per la gestione del presente accordo. La Presidenza della Commissione sarà assunta dalla Provincia di Firenze.

Art. 4 – Lavori della Commissione

La Commissione è convocata dall'Amministrazione Provinciale anche su richiesta degli altri Enti firmatari.

La Commissione può stabilire proprie regole di funzionamento.

Di norma la Commissione è convocata tra l'Amministrazione Provinciale e i soggetti interessati.

Art. 5 – Competenze della Commissione

La Commissione "per la gestione associata" ha la competenza per le materie di cui al precedente art. 2. Per quanto concerne le modifiche dei servizi ha il compito di esaminare e approvare le proposte di modifica al servizio, siano esse temporanee sostanziali che definitive.

Le proposte di modifica che contempiono un aumento di percorrenza dovranno prevedere anche la copertura finanziaria della maggiore spesa da parte dei soggetti interessati al servizio.

La Commissione rimetterà all'Amministrazione Provinciale le proposte che dovranno essere discusse in sede di Comitato Tecnico per la gestione del contratto.

Si intendono approvate quelle proposte che hanno ottenuto il parere concorde dei soggetti interessati e dell'Amministrazione Provinciale.

Di

Art. 6 – Modifiche ai servizi urbani

Nel rispetto dei tempi delle comunicazioni da effettuare nei confronti dell'affidatario del servizio indicati nel capitolato di gara e dal Contratto di servizio, le parti individuano la seguente procedura e tempistica:

- a. Modifiche per eventi programmati:
Entro 30 giorni dall'evento programmato i comuni interessati dovranno presentare il progetto di modifica del servizio corredato dalla copertura finanziaria.
Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta la Commissione si pronuncia sulla stessa e, nel caso di accoglimento dell'istanza, la trasmette al Comitato Tecnico per la gestione del contratto che dovrà prendere le decisioni di competenza.
- b. Modifiche per eventi straordinari e imprevedibili:
Per le modifiche di servizio causate da eventi straordinari ed imprevedibili, incidenti sull'equilibrio economico del contratto, le parti possono inviare direttamente all'azienda aggiudicataria la comunicazione dell'evento onde garantire la continuità del servizio di T.P.L.. La Comunicazione deve essere fatta contemporaneamente all'Amministrazione Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
Per quanto concerne le implicazioni economiche, si rimanda a quanto indicato al successivo Art. 7.

Art. 7 – Trasferimento delle risorse

Per quanto concerne il Comune di Firenze le risorse per i servizi di propria competenza saranno erogate dal Comune stesso direttamente al soggetto affidatario e, pertanto, la citata modalità di pagamento è stata inserita nell'art. 12 del Contratto di Servizio.

I pagamenti suddetti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo della Direzione Mobilità del Comune, del nulla-osta di asseveramento della Provincia di Firenze, clausola quest'ultima da inserire pur essa nel Contratto di Servizio.

Qualora si verificassero dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi, rispetto ai termini stabiliti nel Contratto di Servizio, l'Amministrazione comunale erogante declina ogni responsabilità quando il ritardato pagamento sia dovuto a cause non imputabili all'Amministrazione comunale stessa.

Il Comune di Firenze procederà direttamente all'erogazione al soggetto affidatario delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi relativi a modifiche definitive, accertati dal competente Comitato e comunicati dalla Provincia di Firenze, con le modalità previste ai precedenti commi.

Per le modifiche temporanee il Comune di Firenze provvederà direttamente all'erogazione al soggetto affidatario, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale del costo effettivo della variazione derivante dal conguaglio degli incrementi o riduzioni della percorrenza determinata dalle modifiche

[Handwritten signatures and initials]

Gen
6

Ami

dei servizi di propria competenza. L'erogazione effettiva di detto corrispettivo avverrà entro 3 mesi dalla comunicazione Provinciale.

Per le modifiche definitive al servizio le risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi dovranno essere trasferite dai Comuni di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Fiesole, Comune dell'Impruneta, Comune di Lastra a Signa, Comune di Scandicci, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Signa, Comune di Vaglia all'Amministrazione Provinciale.

Per le modifiche temporanee le risorse saranno trasferite all'Amministrazione Provinciale dai suddetti Comuni al termine dell'anno previa determinazione e comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale del costo effettivo della variazione derivante dal conguaglio degli incrementi o riduzioni delle percorrenze determinate dalle modifiche su ogni singola rete.

Art. 8 - Altre modifiche alle clausole contrattuali

Le modifiche tariffarie e ogni altro provvedimento di interesse comune che comporti variazioni contrattuali dovranno essere preventivamente sottoposte alla Commissione.

Art. 9 - Monitoraggio sulla regolarità del servizio

L'Amministrazione Provinciale trasmette ai comuni interessati le comunicazioni aziendali previste per il monitoraggio del contratto per le singole competenze. Le modalità di comunicazione saranno adeguate all'evoluzione tecnologica dei sistemi di rilevamento adottati.

Art. 10 - Coordinamento del controllo sulla qualità del servizio

La Commissione coordina l'attività di controllo sulla qualità dei servizi di competenza di ciascun Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 e 24 della L.R. n. 42/98 e successive modifiche.

Art. 11 - Mancato rispetto procedure previste dalla Convenzione

Nel caso in cui uno dei Comuni non rispetti i tempi e le modalità previste dal presente accordo, e perciò determini maggiori costi contrattuali, gli stessi saranno a carico dell'Ente inadempiente.

Art. 12 - Verifica dell'attività della Commissione

La Commissione semestralmente predispone apposita relazione sull'andamento dell'attività da trasmettere agli Assessori competenti delle singole Amministrazioni.

Art. 13 - Modifiche all'Accordo

Le parti si riservano la facoltà di disporre concordemente, in ogni tempo, cambiamenti al presente accordo finalizzati al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di competenza della Commissione.

[Handwritten signatures]

Art. 14 – Modifiche ai servizi

Per quanto riguarda la totalità degli interventi sui servizi del lotto 1 "Area Metropolitana", l'Amministrazione Provinciale si riserva, in ottemperanza dell'Accordo siglato il 12.3.2003, di sentire i Comuni, secondo il loro livello di interesse, sulle modifiche al servizio che saranno programmate in fase di gestione del Contratto.


Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applica la legge regionale 31.7.1998 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

La presente Convenzione, che è senza importo ed è esente dall'imposta sul bollo, è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

- per l'Amministrazione Provinciale di Firenze
- per il Comune di Bagno a Ripoli
- per il Comune di Cadenzano
- per il Comune di Campi Bisenzio
- per il Comune di Fiesole
- per il Comune di Firenze
- per il Comune di Impruneta
- per il Comune di Lastra a Signa
- per il Comune di Scandicci
- per il Comune di Sesto Fiorentino
- per il Comune di Signa
- per il Comune di Vaglia



A series of handwritten signatures on a document, each written over a horizontal line. The signatures are in cursive and include names such as 'Fl. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', 'D. Bell.', and 'D. Bell.'. A large, stylized signature is also visible at the top right of the page.